

Prot. N. 215/2020/SG

Ai Segretari generali regionali e territoriali

**Oggetto: Emergenza COVID19 - DL 19 maggio 2020 n. 34**

Carissimi,

è in corso di conversione in Parlamento il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che contiene numerose disposizioni di contrasto al COVID-19 e di sostegno all'economia, in cui sono previste nello specifico norme che più da vicino riguardano le lavoratrici e i lavoratori da noi rappresentati.

In attesa del testo definitivo che scaturirà al termine del percorso di conversione, vi segnalo le principali disposizioni che possano più immediatamente essere di interesse per la nostra attività.

In una prima categoria generale rientrano le disposizioni che riguardano la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro o come soggetti singoli. Per migliorare l'ambiente di lavoro e monitorare lo stato di salute degli addetti, sono previsti:

- un credito di imposta anche per il terzo settore pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificazione degli ambienti e acquisto di DPI (art. 125);
- una sorveglianza attiva eccezionale assicurata da tutti i datori di lavoro anche non obbligati in virtù della normativa vigente e fino al termine dello stato di emergenza, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (art. 83);
- l'estensione fino al 31 luglio 2020 dell'equiparazione dell'assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero per i lavoratori con accertato grado di gravità per disabilità o specifiche ragioni di salute (art. 74);
- l'obbligo di DPI per tutti i lavoratori e volontari sanitari e non impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza, anche se impiegati in lavori domestici o familiari (art. 66);
- la possibilità di garantire la vigilanza sulle condizioni di lavoro, oltre che attraverso l'ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro, anche attraverso le articolazioni territoriali del comando dei carabinieri.

Il decreto legge prevede inoltre misure riguardanti i singoli lavoratori per sostenere le situazioni di disagio o danno patite per effetto dell'emergenza epidemiologica. Tra esse rientrano:

- L'incremento di congedi, permessi o indennità per i genitori con figli minorenni per i disagi dovuti alla sospensione dei servizi scolastici (art. 72);
- L'estensione al personale sanitario dei permessi per assistenza a familiare con grave handicap non ricoverata a tempo pieno (art. 73);
- La possibilità, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dalla legislazione attuale;
- La costituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari del personale esercente professioni sanitarie e del personale socio-sanitario deceduto a causa o per concausa del COVID-19 (art. 10).

**Queste ulteriori discipline devono responsabilizzarci sempre maggiormente nell'azione di verifica di applicazione di tutte le misure di contrasto al contagio per evitare o valutare situazioni di danno alle persone e/o conseguente responsabilità datoriale nell'organizzazione del lavoro.**

Vi segnalo infine che agli artt. 250-262 sono previste procedure concorsuali anche con tipologie semplificate o informatiche per l'assunzione di personale di diversi profili presso amministrazioni centrali e in particolare, oltre che un nuovo bando per dirigenti presso la SNA, presso il Ministero della salute, il Ministero della giustizia, la Corte dei conti, il Dipartimento della protezione civile, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fraterni saluti

*Roma, 28 maggio 2020*

Il Segretario generale

*Maurizio Petriccioli*

